

13144-24



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. 487
Anna Criscuolo		CC - 28/03/2024
Enrico Gallucci		R.G.N. 8090/2024
Paola Di Nicola Travaglini		
Fabrizio D'Arcangelo	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso la sentenza del 29 febbraio 2024 emessa dalla Corte di appello di Roma;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udite le richieste del difensore, avvocato [REDACTED] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all'autorità giudiziaria austriaca di [REDACTED] in esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso in data 26 gennaio 2016 dalla Procura della Repubblica di Vienna, per procedere nei suoi confronti per due delitti di furto

Jc

aggravato commessi nelle date del 22 maggio 2015, del 9 luglio 2015 e del 13 maggio 2015 in Vienna.

La Corte di appello ha, peraltro, subordinato la consegna della [REDACTED] alla condizione della riconsegna allo Stato italiano per l'esecuzione della pena eventualmente inflitta dall'autorità giudiziaria austriaca all'esito del predetto processo, ai sensi dell'art. 4, n. 6 della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, ha disposto il rinvio della consegna al momento in cui la [REDACTED] cesserà la propria carcerazione «per i titoli di giustizia italiana» e, da ultimo, ha sospeso la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per la durata della sospensione della consegna, ordinando la scarcerazione formale della ricorrente, se non detenuta per causa diversa dal mandato di arresto europeo.

2. L'avvocato [REDACTED] nell'interesse della [REDACTED] ha presentato ricorso avverso tale sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, deducendo due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il difensore censura l'inosservanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., degli artt. 2 e 16 della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, in relazione agli artt. 3 e 31 della Costituzione, all'art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo e all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il difensore ha premesso che la ricorrente è madre di prole in tenera età e di [REDACTED] nato in data [REDACTED] affetto da una disabilità di tipo grave e dichiarato civilmente invalido.

La consegna della ricorrente, pertanto, interrompendo la convivenza con i figli minori, determinerebbe una lesione dei «diritti fondamentali all'infanzia e alla maternità», in violazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005 e di plurime disposizioni costituzionali (artt. 29, 30 e 31), convenzionali (art. 8 CEDU) e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 7 e 24).

Ad avviso del difensore, infatti, la Corte di appello di Roma erroneamente si sarebbe limitata a disporre la consegna della ricorrente, rilevando l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 14 del d.lgs. n. 10 del 2021, del motivo di rifiuto relativo allo stato di madre con prole in tenera età della persona richiesta in consegna, previsto dal testo originario della legge n. 69 del 2005 e l'attuale assenza di una disposizione vigente sul punto nell'ordinamento italiano.

La consegna della ricorrente, tuttavia, non avrebbe potuto essere consentita dall'autorità giudiziaria italiana senza previamente accertare, mediante l'acquisizione di informazioni aggiuntive ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, che le tutele apprestate dallo Stato richiedente per la detenzione della persona richiesta in consegna e per la salvaguardia dell'integrità psicofisica del

minore, peraltro in condizioni di salute precarie, siano analoghe a quelle stabilite dalla disciplina italiana in materia.

La mancanza di uno specifico motivo di rifiuto per la madre di prole minore con lei convivente, infatti, non escluderebbe che l'esecuzione del mandato di arresto europeo debba essere ugualmente subordinata alla verifica della previsione da parte dello Stato richiedente di forme di tutela funzionali a salvaguardare l'integrità psicofisica del minore e della madre, secondo un modello analogo a quello della disciplina italiana in materia.

La Corte di appello, peraltro, avrebbe dovuto sospendere la consegna per motivi umanitari ai sensi dell'art. 23, paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584/GAI.

2.2. Con il secondo motivo il difensore deduce la violazione dell'art. 22-bis della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello, nel disporre la sospensione della consegna, avrebbe dovuto revocare la misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto i motivi proposti sono infondati.

2. Con il primo motivo il difensore ha dedotto che la Corte di appello di Roma, disponendo la consegna della ricorrente, madre di minori con lei conviventi, avrebbe violato gli artt. 2 e 16 della legge n. 22 aprile 2005, n. 69, degli artt. 3 e 31 della Costituzione, dell'art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo e dell'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3. Il motivo è infondato.

3.1. La disciplina italiana di attuazione, la legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella formulazione originaria, prevedeva, all'art. 18, venti motivi di «rifiuto della consegna», espressamente qualificati come obbligatori.

L'art. 18, lett. s), della legge n. 69 del 2005, in particolare, prevedeva che «La corte di appello rifiuta la consegna (...) se la persona richiesta in consegna è una donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, salvo che trattandosi di mandato d'arresto europeo emesso nel corso di un procedimento, le esigenze cautelari poste a base del provvedimento restrittivo dell'autorità giudiziaria emittente risultino di eccezionale gravità».



Con questa previsione, che non trovava corrispondenza nella decisione quadro 2002/584/GAI, il legislatore italiano aveva, dunque, trasposto nella disciplina di recepimento del mandato di arresto europeo il precetto dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che nell'ordinamento interno sancisce il divieto per il giudice di disporre la custodia cautelare in carcere, se non a fronte di esigenze cautelari eccezionali, nei confronti dell'imputata che sia madre di prole di età non superiore a tre anni (il limite di tre anni è di seguito stato elevato a sei anni dall'art. 1, comma 1, della legge 21 aprile 2011, n. 62).

3.2. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, lett. s) della legge n. 69 del 2005 si applicasse sia ai casi di mandato di arresto c.d. esecutivo, che ai casi di c.d. mandato di arresto processuale (Sez. F, n. 35286 del 02/09/2008, Zvenca, Rv. 241002), come era dimostrato dall'operatività della deroga in essa prevista quando il mandato di arresto europeo fosse stato emesso «nel corso di un procedimento» (e, dunque, prima dell'esercizio dell'azione penale).

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato, in numerose pronunce, che il divieto di consegna previsto dall'art. 18, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, pur espressamente sancito in materia di mandato di arresto europeo, in quanto espressione di un principio generale e, segnatamente, della primaria esigenza di tutela dell'interesse dei minori, dovesse trovare applicazione anche in materia estradizionale; l'esecuzione dell'extradizione nei confronti della madre con prole minorenni convivente era, dunque, ammessa solo previa verifica che lo specifico trattamento penitenziario cui sarebbe sottoposta l'estradata consentisse la salvaguardia dell'integrità psicofisica del minore (*ex plurimis*: Sez. 6, n. 1677 del 11/12/2019, dep. 2020, Kurti, Rv. 278216; Sez. 6, n. 19148 del 10/03/2009, Crudu, Rv. 243318; Sez. 6, n. 12498 del 04/12/2007, dep. 2008, Kochanska, Rv. 239145).

3.3. La legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, e disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati) ha, tuttavia, modificato il testo della legge 69 del 2005, al fine di adeguarla più compiutamente alla decisione quadro.

Diffuse criticità della legge italiana di attuazione erano, infatti, emerse nella Relazione di valutazione del gruppo di esperti del Consiglio dell'Unione europea sul quarto ciclo di valutazioni reciproche concernente «l'applicazione pratica del mandato di arresto europeo e delle corrispondenti procedure di consegna tra Stati membri», pubblicata in data 23 febbraio 2009, nonché nella più recente Relazione della Commissione sull'attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto

europeo, trasmessa in data 2 luglio 2020 al Parlamento europeo e al Consiglio, che si concludeva prospettando l'eventualità di una procedura di infrazione.

Uno dei punti maggiormente critici era, infatti, costituito proprio dall'introduzione da parte del legislatore italiano, di motivi di rifiuto non contemplati dalla decisione quadro.

La legge n. 117 del 2019 ha, dunque, introdotto la distinzione tra motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi, elencati rispettivamente all'art. 18 ed al nuovo art. 18 *bis*, e ha conferito una delega al Governo per apportare «le opportune modifiche» a questi articoli, in vista del loro compiuto allineamento alla decisione quadro.

In questo contesto l'art. 6, comma 5, lett. a) della legge n. 117 del 2019 ha ridotto a diciassette i motivi di rifiuto obbligatori enunciati dall'art. 18, mantenendo, tuttavia, in ordine alla consegna di donna incinta o di madre, la medesima formulazione previgente, trasposta però alla lett. p).

3.4. Il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117) ha, invece, operato una generalizzata soppressione di tutte le disposizioni interne che erano difformi dalla disciplina europea.

Il decreto legislativo, in particolare, ha abrogato i motivi di non esecuzione del mandato di arresto europeo non previsti dalla decisione quadro o che, pur previsti dalla decisione quadro, nella legge di attuazione italiana assumevano un'estensione maggiore di quella delineata dal diritto dell'Unione.

L'art. 14 del d.lgs. n. 10 del 2021 ha, dunque, sostituito integralmente il testo dell'art. 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, relativo ai «motivi di rifiuto obbligatorio della consegna», prevedendo che «la corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:

a) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi è la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

b) se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;

c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato».

Nell'attuale assetto della disciplina di attuazione sul mandato di arresto europeo, dunque, la consegna di donna incinta o madre di prole minorenni con lei convivente non rientra più in alcuno dei motivi di rifiuto, obbligatorio o facoltativo, tassativamente previsti dal legislatore italiano.

3.5. Secondo due pronunce di questa Corte, tuttavia, l'intervenuta abrogazione del motivo obbligatorio di rifiuto della consegna già previsto dall'art. 18, lett. p), legge n. 69 del 2005, non vale di per sé a ritenere consentita la consegna, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, all'autorità richiedente della madre di prole di età inferiore a tre anni (Sez. 6, n. 25333 del 25/06/2021, Eminovic, Rv. 281533; Sez. 6, n. 22124 del 03/06/2021, Tonuzi, Rv. 281349).

La consegna di madre con prole inferiore a tre anni con lei convivente potrebbe, infatti, violare i diritti fondamentali della persona se disposta senza una previa verifica da parte dell'ordinamento dello Stato richiedente che riconosca modalità di detenzione assimilabili a quelle garantite dall'ordinamento italiano, tali da escludere che l'interessata possa essere sottoposta a condizioni incompatibili con la tutela della condizione di madre, a salvaguardia degli interessi del minore (Sez. 6, n. 22124 del 03/06/2021, Tonuzi, Rv. 281349).

Qualora l'ordinamento dell'autorità giudiziaria richiedente non contempli forme di tutela del diritto dei figli a non essere privati del ruolo della madre, secondo modalità comparabili a quelle previste dall'ordinamento interno, si determinerebbe, infatti, una lesione di diritti fondamentali, previsti sia dalla Costituzione che dalla CEDU, il che imporrebbe il rifiuto della consegna ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, come riformulato dall'art. 2, primo comma, («Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali») del d. lgs. n. 10 del 2021.

Questa disposizione sancisce, infatti, che «l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa».

3.6. L'interpretazione dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005 è, tuttavia, stata successivamente chiarita dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 216 del 2021, nella quale ha chiesto, in via pregiudiziale, alla Corte di giustizia se l'art. 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato di arresto europeo, letto alla luce degli artt. 3, 4 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (CDFUE), debba essere interpretato nel senso che l'autorità giudiziaria di

esecuzione, ove ritenga che la consegna di una persona afflitta da gravi patologie di carattere cronico e potenzialmente irreversibili possa esporla al pericolo di subire un grave pregiudizio alla sua salute, debba richiedere all'autorità giudiziaria emittente le informazioni che consentano di escludere la sussistenza di questo rischio, e sia tenuta a rifiutare la consegna allorché non ottenga assicurazioni in tal senso entro un termine ragionevole.

La Corte costituzionale, nel motivare il rinvio pregiudiziale, ha rilevato che è riservato in primo luogo alla Corte di giustizia dell'Unione europea stabilire in quali casi - oltre quelli previsti dalla legge nazionale e dalla decisione quadro 2002/584/GAI - l'autorità giudiziaria italiana possa rifiutarsi di dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo.

Nelle materie oggetto di integrale armonizzazione normativa, infatti, «spetta in primo luogo al diritto dell'Unione stabilire gli *standard* di tutela dei diritti fondamentali al cui rispetto sono subordinate la legittimità della disciplina del mandato di arresto europeo e la sua concreta esecuzione a livello nazionale».

La Corte costituzionale ha, dunque, rilevato che sarebbe manifestamente in contrasto con il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione «un'interpretazione del diritto nazionale che riconoscesse all'autorità giudiziaria di esecuzione il potere di rifiutare la consegna dell'interessato al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge in conformità alle previsioni della decisione quadro, sulla base di disposizioni di carattere generale come quelle contenute nel testo degli artt. 1 e 2 della legge n. 69 del 2005 anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 10 del 2021, o come l'art. 2 della medesima legge nella formulazione oggi vigente».

Richiamando le ricorrenti affermazioni della Corte di giustizia, dunque, la Corte costituzionale ha affermato che è «precluso agli Stati membri condizionare l'attuazione del diritto dell'Unione, nei settori oggetto di integrale armonizzazione, al rispetto di *standard* puramente nazionali di tutela dei diritti fondamentali, laddove ciò possa compromettere il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione (*ex plurimis*: Corte giustizia, 26/02/2013, in causa C-617/10, Fransson, par. 29; 26/02/2013, in causa C-399/11, Melloni, par. 60).


I diritti fondamentali al cui rispetto la decisione quadro è vincolata ai sensi del suo art. 1, paragrafo 3, sono, piuttosto, quelli riconosciuti dal diritto dell'Unione europea, e conseguentemente da tutti gli Stati membri allorché attuano il diritto dell'Unione: diritti fondamentali alla cui definizione, peraltro, concorrono in maniera eminente le stesse tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (artt. 6, paragrafo 3, TUE e 52, paragrafo 4, CDFUE)».

L'art. 2 della legge n. 69 del 2005 non consente, dunque, al giudice italiano il riconoscimento di motivi di rifiuto diversi da quelli stabiliti dalla legge quadro e recepiti dalla legge nazionale.

3.7. Muovendo da tali rilievi, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 15143 del 14 gennaio 2022, adottata nel procedimento n. 36293/21, ha sottoposta alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 TFUE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, la risoluzione delle seguenti questioni pregiudiziali: a) se l'art. 1, parr. 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI debbano essere interpretati nel senso che non consentono all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; b) se, in caso di positiva risposta a tale prima questione, l'art. 1, parr. 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI siano compatibili con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, nella misura in cui impongono la consegna della madre recidendo i legami con i figli minori conviventi senza considerare il «*best interest of the child*» (Sez. 6, n. 15143 del 14/01/2022, P., Rv. 283145).

3.8. La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza emessa in data 21 dicembre 2023 nella causa C-261/22, ha rilevato che l'art. 7 della Carta sancisce il diritto di ogni persona al rispetto della sua vita privata e familiare e che l'art. 24, par. 2, della Carta stabilisce che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; inoltre, come risulta dall'articolo 3, par. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo, al quale si riferiscono espressamente le spiegazioni relative all'art. 24 della Carta, il paragrafo 2 di quest'ultimo articolo si applica anche a decisioni, quale un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti della madre di minori in tenera età, che non hanno come destinatari tali minori, ma comportano conseguenze importanti per questi ultimi [v., in tal senso, sentenza dell'11 marzo 2021, *État belge* (Rimpatrio del genitore di un minore), C-112/20, EU:C:2021:197, punti 36 e 37].

La Corte ha rilevato, infatti, che, in tale contesto, la possibilità per un genitore e il figlio di stare insieme - rappresenta un elemento fondamentale della vita familiare (sentenza del 14 dicembre 2021, *Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»*, C-490/20, EU:C:2021:1008, punto 61); l'art. 24, par. 3, della Carta enuncia il diritto di ogni minore di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.



La determinazione dell'interesse superiore del minore rientra in una valutazione che deve prendere in considerazione tutte le circostanze del caso di specie [v., per analogia, sentenze del 26 marzo 2019, SM, con riferimento al caso di un minore sottoposto a kafala algerina; C-129/18, EU:C:2019:248, punto 73; del 14 gennaio 2021, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, con riferimento al rimpatrio di un minore non accompagnato; C-441/19, EU:C:2021:9, punti 46 e 60, nonché dell'11 marzo 2021, État belge, con riferimento al caso di rimpatrio del genitore di un minore; C-112/20, EU:C:2021:197, punto 27].

Dunque, posto che è compito primario di ciascuno Stato membro, al fine di garantire la piena applicazione dei principi di fiducia e riconoscimento reciproci che sono alla base del funzionamento del meccanismo del mandato d'arresto europeo, salvaguardare, sotto il controllo ultimo della Corte, i requisiti inerenti ai diritti fondamentali sanciti dall'art. 7 della Carta nonché dall'art. 24, par. 2 e 3, di quest'ultima, astenendosi da qualsiasi misura che possa pregiudicarli, l'esistenza di un rischio reale che la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo o i suoi figli minori subiscano, in caso di consegna di tale persona all'autorità giudiziaria emittente, una violazione di tali diritti fondamentali può consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di astenersi, in via eccezionale, dal dare seguito a tale mandato d'arresto europeo, in base all'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 [v., in tal senso, sentenze del 22 febbraio 2022, Openbaar Ministerie, C-562/21 PPU e C-563/21 PPU, EU:C:2022:100, punto 46, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punti 72 e 96].

Al riguardo, la valutazione di tale rischio – ha osservato la Corte – deve essere effettuata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione tenendo conto del livello di tutela dei diritti fondamentali garantito dal diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 88); di conseguenza, l'assenza di certezze, in capo a tale autorità, quanto all'esistenza, nello Stato membro emittente, di condizioni analoghe a quelle presenti nello Stato membro dell'esecuzione per quanto riguarda la detenzione di madri di minori in tenera età e la cura di questi ultimi non può consentire di considerare dimostrato tale rischio.

Per contro, qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto europeo disponga di elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un tale rischio a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età o di cura di tali minori nello Stato membro emittente, oppure di carenze riguardanti tali condizioni e che pregiudicano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone, come i minori con disabilità, tale autorità deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistano motivi seri e

comprovati di ritenere che gli interessati corrano detto rischio a causa di dette condizioni.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve, quindi, valutare l'effettività del rischio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 7 nonché dall'articolo 24, paragrafi 2 e 3, della CDFUE nell'ambito di un esame in due fasi, che comporta un'analisi fondata su criteri diversi, sicché tali fasi non possono essere confuse e devono essere svolte in successione (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punti 101, 109 e 110).

La Corte di giustizia ha, dunque, concluso che «[L]’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che: esso osta a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione rifiuti la consegna della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo per il motivo che tale persona è la madre di minori in tenera età con lei conviventi, a meno che, in primo luogo, tale autorità disponga di elementi atti a dimostrare la sussistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare di tale persona, garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali, e dell’interesse superiore di detti minori, quale tutelato dall’articolo 24, paragrafi 2 e 3, di tale Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente e che, in secondo luogo, sussistano motivi seri e comprovati di ritenere che, tenuto conto della loro situazione personale, gli interessati corrano detto rischio a causa di tali condizioni».

3.9. I principi enunciati dalla Corte di giustizia consentono, dunque, di interpretare, in conformità al diritto dell’Unione, le disposizioni della legge italiana di attuazione e, segnatamente, gli artt. 2 e 18 della legge n. 69 del 2005.

Tali principi costituiscono, del resto, una declinazione, con riferimento alla tutela del minore e del diritto della madre al rispetto della sua vita privata e familiare, delle affermazioni già operate dalla Corte di giustizia in relazione al rischio di trattamenti inumani e degradanti, determinato dalle condizioni di sovraffollamento carcerario, o alle carenze riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato di emissione (sentenze 5 aprile 2016, in cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU, Aranyosi e Căldăraru; 25 luglio 2018, in causa C-216/18 PPU, LM; 25 luglio 2018, in causa C-220/18 PPU, ML; 15 ottobre 2019, in causa C-128/18, Dorobantu), che sono state, peraltro, recepite dal costante

orientamento della giurisprudenza di legittimità italiana (*ex plurimis*: Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296 – 01, con riferimento al rischio di trattamenti inumani e degradanti; Sez. 6, n. 15924 del 21/05/2020, Mokrzycki, Rv. 278889 – 01; Sez. 6, n. 41102 del 28/10/2022, O., Rv. 283966-01, con riferimento alla consegna del minore).

3.10. Alla stregua dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 21 dicembre 2023 in causa C-261/22, l'autorità giudiziaria italiana, richiesta di dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo, pertanto, non può rifiutare la consegna solo perché la persona richiesta sia madre di prole con lei convivente in tenera età.

La consegna di madre di prole minorenni convivente non rientra, infatti, più in alcuno dei motivi di rifiuto tassativamente previsti dal legislatore italiano.

3.11. La consegna della persona interessata può, tuttavia, essere rifiutata, in conformità all'art. 2 della legge n. 69 del 2005, interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione e non sulla base di *standard* puramente interni di tutela, qualora sia dimostrata l'effettività del rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della madre al rispetto della sua vita privata e familiare e dell'interesse superiore dei suoi figli minori a causa:

a) di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente del MAE;

b) oppure di carenze riguardanti tali condizioni che pregiudicano più specificamente un gruppo oggettivamente identificabile di persone, come i minori con disabilità.

3.12. Pertanto, qualora l'autorità giudiziaria italiana, chiamata a decidere sulla consegna di una madre con prole in tenera età con lei convivente disponga, sulla base delle allegazioni della parte (Sez. 6, n. 51798 del 28/12/2023, Harjan, Rv. 285600 – 01), di elementi, concreti e precisi, idonei a dimostrare l'esistenza di un tale rischio, non può procedere alla consegna.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve richiedere, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, all'autorità giudiziaria emittente di fornire con urgenza informazioni integrative, che reputi necessarie in merito alle condizioni in cui si prevede di detenere tale persona e di organizzare la cura dei suoi figli in detto Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 95).

Secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia, l'esame che la Corte di appello deve promuovere si articola in due fasi, che devono essere svolte in successione (v., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punti 101, 109 e 110).

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nell'ambito della prima fase, deve stabilire se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l'esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di tali diritti fondamentali a causa di carenze sistemiche o generalizzate in ordine alle condizioni di detenzione delle madri di minori in tenera età e di cura di tali minori nello Stato membro emittente.

Tali elementi possono evincersi, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, nonché da informazioni recensite nella banca dati dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) riguardo alle condizioni di detenzione penale nell'Unione (Criminal Detention Database) (v., in tal senso, sentenze del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 89, nonché del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C-158/21, EU:C:2023:57, punto 102; nella giurisprudenza nazionale, *ex plurimis*: Sez. 6, n. 41075 del 10/11/2021, Sarwari, Rv. 282120 - 01).

3.13. Alla stregua di tali rilievi il motivo è infondato, in quanto il ricorrente non ha assolto il proprio onere dimostrativo innanzi alla Corte di appello.

La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha già sancito che, in tema di mandato d'arresto europeo, alla stregua dei principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 21 dicembre 2023 in causa C-261/22, l'autorità giudiziaria di esecuzione non può rifiutare la consegna sol perché la persona richiesta sia madre di prole con lei convivente di età inferiore a tre anni, essendo onere della parte allegare specifiche circostanze rivelatrici della esistenza, nello Stato richiedente, di carenze strutturali e di sistema tali da esporre a concreto rischio la tutela dei diritti dell'infanzia (Sez. 6, n. 51798 del 28/12/2023, Harjan, Rv. 285600 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che, solo nel caso in cui siano acquisiti elementi di valutazione basati su fonti internazionali riconosciute ed attendibili, la Corte di appello è tenuta a richiedere allo Stato emittente informazioni suppletive).

La ricorrente, infatti, nel giudizio tenutosi innanzi alla Corte di appello non ha dedotto, né allegato alcuna carenza strutturale del sistema penitenziario austriaco tale da esporre a concreto rischio la tutela dei diritti dell'infanzia.

Non può, peraltro, essere disposta la sospensione della consegna, come ipotizzato dal ricorrente, in quanto la stessa può essere disposta solo in via temporanea, a titolo eccezionale e per gravi motivi umanitari e la sospensione non è, peraltro, praticabile per un periodo di tempo considerevole [v., in tal senso: Corte di giustizia, 21 dicembre 2023, G.N., punto 56; Corte di giustizia, 18 aprile 2023, E.D.L.].

4. Con il secondo motivo il difensore ha censurato la violazione dell'art. 22-*bis* della legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello ha disposto la sospensione in luogo della revoca della misura cautelare.

5. Il motivo è, tuttavia, infondato, in quanto la sospensione della misura cautelare disposta, ai sensi dell'art. della legge n. 69 del 2005, dalla Corte di appello non comporta l'automatica caducazione della misura cautelare.

In tema di mandato di arresto europeo, nei casi in cui la consegna allo Stato di emissione sia rinviata, a norma dell'art. 24 l. 22 aprile 2005 n. 69, l'efficacia della misura cautelare applicata alla persona richiesta resta sospesa quando sia in atto altra misura custodiale o esecutiva di tipo detentivo per il procedimento nazionale e fino alla cessazione di quest'ultima, qualsiasi ne sia la causa. Da tale cessazione, la misura cautelare riacquista automatica efficacia per i successivi dieci giorni previsti dall'art. 23 L. cit. (Sez. 6, n. 13483 del 07/04/2010, Nicolicioiu, Rv. 246856 - 01; Sez. 6, n. 7107 del 12/02/2009, Zordic, Rv. 243244 - 01; Sez. 6, n. 14177 del 7/04/2010, Adrian, Rv. 247031).

6. Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 28/03/2024.


Il Consigliere estensore

Fabrizio D'Arcangelo



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano



Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

